

Decreto federale che stanziava crediti quadro per il promovimento della costruzione di abitazioni e dell'accesso alla loro proprietà

del 3 dicembre 1997

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 53 della legge federale del 4 ottobre 1974¹⁾ che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà;

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 1997²⁾,

decreta:

Art. 1

¹ Sono stanziati per il finanziamento della costruzione di abitazioni e del promovimento dell'accesso alla loro proprietà i crediti quadro seguenti:

- a. 343,5 milioni di franchi per contributi non rimborsabili;
- b. 129,0 milioni di franchi per mutui e partecipazioni rimborsabili;
- c. 225,0 milioni di franchi per impegni eventuali (fidejussioni e altri impegni debitori presso banche).

² Questi crediti quadro sono validi dal 1998 e almeno fino alla fine del 2000.

Art. 2

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 1997

Il presidente: Delalay

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 3 dicembre 1997

Il presidente: Leuenberger

Il segretario: Anliker

9309

¹⁾ RS 843

²⁾ FF 1997 II 625

Decreto federale che stanzià crediti quadro per il promovimento della costruzione di abitazioni e dell'accesso alla loro proprietà del 3 dicembre 1997

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1998
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	02
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	20.01.1998
Date	
Data	
Seite	88-88
Page	
Pagina	
Ref. No	10 119 191

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.